



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del SINDACO

Numero **11** del 12/03/2020

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000). INTEGRAZIONI

IL SINDACO

Visto il DPCM 11 marzo 2020 il quale introduce sul territorio nazionale ulteriori disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID- 19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo della pandemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

Considerato che nella ratio del DPCM 11 marzo 2020 le attività ivi richiamate devono comunque garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché evitare qualsiasi tipo di assembramento;

Considerato che non può essere garantito il controllo ed il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, anche in considerazione del fatto che il corpo di Polizia Municipale è impegnato nelle numerose attività legate all'emergenza in oggetto;

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale previsto nei giorni di Giovedì a Campiglia Marittima e di Venerdì a Venturina Terme

RICHIAMA

Operatore: Principe Patrizia

nuovamente al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest Regione Toscana
- Forze dell'Ordine
- Polizia Municipale

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al **25 marzo 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.